

Renato Simonazzi

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2020, in via telematica, si sono riuniti:

- l'Azienda Maxima S.r.l., con sede legale in Reggio nell'Emilia, via Giulia Maramotti n. 4, codice fiscale/partita IVA 00145560355, matricola INPS 6800071974, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, Rag. Renato Simonazzi, assistito dal Consulente del Lavoro, Dott. Gabriele Arveda (d'ora in avanti, per brevità, "l'Azienda");

- per le OO.SS. di categoria:

Filcams Cgil Nazionale, Sig.ra Francesca Mandato;

Fisascat Cisl Nazionale, Sig. Marco Demurtas;

Uiltucs Nazionale, Sig. Stefano Franzoni.

Congiuntamente, per brevità, "le Parti".

Premesso

a) che le Parti hanno sottoscritto in data 22 aprile 2020 un accordo su scala nazionale finalizzato a garantire l'accesso all'ammortizzatore Cig in deroga per n. 9 settimane (n. 13 settimane per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) in conseguenza della sospensione delle attività aziendali e dei rapporti di lavoro dovute alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

b) che l'Azienda, rilevato il meccanismo legale di pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell'INPS, ha offerto ai propri dipendenti la possibilità di accedere ad una forma di Prestito infruttifero e non oneroso, al fine di alleviare le difficoltà economico-finanziarie degli stessi, alla luce del divieto di anticipare i trattamenti di integrazione salariali che saranno liquidati direttamente dall'INPS.

L'importo del prestito è determinato in un importo di euro 50,00 (cinquanta/00) netti per i dipendenti a tempo pieno, per ciascun giorno di cassa integrazione, e, viene riproporzionato in base alla percentuale per i contratti part-time. E' riconosciuto, su richiesta espressa dell'interessato, al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato non in prova, non in periodo di preavviso di dimissioni/licenziamento o con scadenza del contratto a termine successiva al 31 maggio 2020 (per ciò che concerne il prestito relativo al mese di marzo 2020) o successiva al 30 giugno 2020 (per ciò che concerne il prestito relativo al mese di aprile 2020).

Fermo restando la misura del prestito, nell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) netti per ciascun giorno di cassa integrazione, da riproporzionare in caso di contratto di lavoro part-time, per il mese maggio 2020 il prestito verrà offerto solo al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Enrico C...

- c) che le modalità di restituzione dei prestiti erogati sono le seguenti:
- I. mediante trattenuta sulla prima busta paga successiva alla erogazione delle integrazioni salariali da parte dell'INPS, che ciascun dipendente avrà l'onere di comunicare tempestivamente all'Azienda e, nel caso non vi fosse sufficiente capienza, sulle buste paga riferite ai periodi successivi; resta inteso che la trattenuta avverrà in ogni caso alla ripresa dell'attività lavorativa;
 - II. in caso di mancata erogazione da parte dell'INPS delle integrazioni salariali alla data del 30 novembre 2020, la restituzione avverrà mediante trattenuta nella busta paga relativa alla tredicesima mensilità e, nel caso non vi fosse sufficiente capienza, mediante trattenuta massima pari ad un quinto delle retribuzioni relative al mese di dicembre e successive; resta inteso che nel caso di intervenuto pagamento delle integrazioni salariali da parte dell'INPS, la restituzione avrà luogo come previsto al punto I. che precede;
 - III. in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il prestito verrà recuperato a mezzo trattenuta da effettuarsi su tutte le spettanze di fine rapporto, t.f.r. ed ultima retribuzione comprese;
- d) che le OO.SS. hanno richiesto la possibilità per i lavoratori, in alternativa al prestito di cui al punto b) che precede, di richiedere anticipazioni di quattordicesima mensilità o tredicesima mensilità o t.f.r., a copertura dei periodi di sospensione dei rapporti di lavoro;

tutto ciò premesso

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le OO.SS. danno atto dello strumento regolamentato in sede aziendale di cui al punto b) delle premesse;
3. l'Azienda accetta la richiesta delle OO.SS. ed in alternativa al prestito di cui al punto b) delle premesse garantirà ai propri dipendenti (senza alcuna distinzione di tipologia contrattuale), la possibilità di richiedere anticipazioni della 14esima/13esima mensilità (per ciò che attiene ai ratei mensili già maturati) o del t.f.r., a copertura dei periodi di sospensione dei rapporti di lavoro; in ogni caso l'entità delle anticipazioni non potrà superare l'importo delle retribuzioni lorde mensili relative al periodo di sospensione del lavoro;
4. in caso di ripresa dell'attività lavorativa, l'Azienda si impegna a rispettare il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020;
5. l'Azienda, per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle OO.SS. eventualmente presenti in azienda, si impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla

relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa; per la Filcams Cgil indicare 0106; per la Fisascat Cisl indicare 0211; per la Uiltucs indicare 0306.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda - Maxima S.r.l.

Renato Simonau

Per le OO.SS. di Categoria -

Filcams Cgil

Anna Maria

Fisascat Cisl

Francesca

Uiltucs

Francesca